



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12/07/2021



OGGETTO: Circolazione con veicolo confiscato.  
Apparato sanzionatorio.

AL COMUNE – RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE  
E PROTEZIONE CIVILE  
CORPO POLIZIA LOCALE

*poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it*

BARI

e, per conoscenza

ALLA PREFETTURA  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
*protocollo.prefba@pec.interno.it*

BARI

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  
PER LA PUGLIA

BARI

Con riferimento alla nota n. 146171 del 7 giugno u.s., con la quale si chiede un parere riguardante l'apparato sanzionatorio applicabile in caso di circolazione con veicolo confiscato, per quanto di specifica competenza di questo Servizio Polizia Stradale si fornisce il seguente contributo.

Riguardo alla prima questione posta all'attenzione, si ritiene che la circolazione con veicolo confiscato non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11.2 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 (all. 1), si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del veicolo all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato.





# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
Servizio Polizia Stradale

Riguardo alla seconda questione, si ritiene che la circolazione di un veicolo deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, quindi, anche se lo stesso è sottoposto alla misura della confisca. Pertanto, la circolazione di un veicolo confiscato ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.

Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di veicolo lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul veicolo stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del veicolo sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo.

Per la Prefettura e il Compartimento si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota cui la presente è riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Pomponio



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

## Dipartimento Pubblica Sicurezza



### Servizio Polizia Stradale

Registrato il 21/01/2019

Prot.300/A/559/19/101/20/21/4



260569

**OGGETTO:** Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada.

Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
 E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
 \*\*\*

e di trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto affidatario inadempiente.

## 11.1 Dichiarazione di irreperibilità del veicolo confiscato.

L'organo di polizia stradale incaricato dell'assistenza al recupero del veicolo confiscato, d'intesa con il custode-acquirente e compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in cui l'avente diritto alla custodia aveva dichiarato di custodirlo. Se il veicolo non viene trovato nel luogo sopraindicato, deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale dell'Agenzia del Demanio utilizzando il modulo allegato (ALL 11), oltre alla opportune segnalazioni da inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI).

## 11.2 Circolazione con veicolo confiscato.

La detenzione, ovvero la circolazione del veicolo confiscato, ma non riconsegnato secondo le modalità e nei tempi indicati nei paragrafi precedenti, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste per la circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo, bensì configurano il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 CP. L'illecito deve essere oggetto di denuncia a carico del custode e di altra persona con questo eventualmente concorrente che sia trovato alla guida, ovvero detenga il veicolo.

Il veicolo deve essere recuperato e messo a disposizione:

- del custode-acquirente, qualora sia stato alienato a suo favore; lo stesso soggetto indicherà il luogo di deposito del quale abbia la disponibilità o dove intende sia temporaneamente depositato in attesa del recupero, con spese integralmente a suo carico;
- dell'Agenzia del Demanio, che indicherà le modalità ed il soggetto a favore del quale effettuerà l'alienazione. In tal caso, il veicolo deve essere depositato presso una depositaria ai sensi dell'art.8 del DPR 571/1982, con spese integralmente a carico del custode. In tale caso, il provvedimento di confisca emanato dal Prefetto, costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia.

Dell'avvenuto ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale di riconsegna.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile

Corpo Polizia Locale

**Al Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**  
**Servizio Polizia Stradale**  
Via Tuscolana, 1556  
00173 Roma (RM)

a mezzo pec: [dipps.300c.servrepspeciali.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.300c.servrepspeciali.rm@pecps.interno.it)

**OGGETTO:** Circolazione con veicolo confiscato.  
Apparato sanzionatorio.

Con la presente, ai fini anche del corretto espletamento dei Servizi di Polizia Stradale, a cui il personale di questo Comando è preposto, facendo preliminarmente riferimento al punto 11.2 della circolare Prot.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21/01/2019, si formulano i seguenti due quesiti :

1. Se la circolazione (intendendo per tale anche la fase della sosta su area pubblica o area aperta ad uso pubblico) con veicolo confiscato a seguito provvedimento definitivo regolarmente inserito nel sistema SIVES (non è stato proposto ricorso e non si è provveduto alla consegna del veicolo all'Erario nei termini previsti), esclude categoricamente l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall' art. 213 comma 8 c.d.s., seppur senza procedere al sequestro amministrativo, fatte salve le previsioni del codice penale e c.p.p.



COMUNE DI BARI

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile

Corpo Polizia Locale

2. Se le eventuali altre ed ulteriori violazioni al c.d.s (per esempio per violazione dell'art. 193 comma 2 del c.d.s., accertate a carico dei soggetti responsabili e/o obbligati per il veicolo in circolazione sottoposto a confisca definitiva, sono ascrivibili sia nei confronti dei responsabili solidali previsti dall'art. 196 c.d.s e sia nei confronti del custode nominato all'epoca del sequestro ex art. 213 c.d.s., atteso che si rinvencono di sovente in sosta su area pubblica o aperta al pubblico, veicoli privi della copertura assicurativa, già sottoposti a confisca definitiva.

In attesa del Vs. autorevole e dirimente parere, si porgono distinti saluti.

**IL COMANDANTE**  
**Gen. PALUMBO dott. Michele**

Firmato digitalmente da:Michele Palumbo  
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccom  
mandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019  
Data:07/06/2021 08:48:07